

DCR/90/PC/2023 dd 15/02/2023

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, comma 2 e l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, art. 3. Partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'azione di soccorso connessa al grave evento sismico che ha interessato il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023. Impegno di spesa.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

Decisione

1. Sono autorizzati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, nell'ambito degli interventi di solidarietà internazionale, gli interventi di soccorso da parte della Protezione civile della Regione, anche con l'apporto del volontariato di protezione civile e con la consegna di tende, attrezzature e materiale, a seguito del grave evento sismico che ha interessato il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria.
2. Per la realizzazione delle iniziative sopra descritte sono autorizzate le seguenti attività:
 - a) l'effettuazione di tutti gli interventi indispensabili al fine di garantire con tempestività le azioni di soccorso;
 - b) il ricorso a procedure di somma urgenza da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dalla data odierna e per tutta la durata dell'emergenza dichiarata con deliberazione del Consigli dei Ministri 9 febbraio 2023, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dall'art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
 - e) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati

come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;

f) il rimborso delle spese di carburante e di pedaggi autostradali ai Comuni e alle Associazioni di volontariato di protezione civile.

3. È impegnata la spesa complessiva di Euro 600.000,00 sui seguenti capitoli delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, nell'ambito della Missione 11 – Soccorso civile - Programma 2 – Interventi a seguito di calamità naturali – Titolo I - Spese Ordinarie:

- capitolo 62000 -Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) acquisto di altri beni di consumo - PdC 1.03.01.02.000 - altri beni di consumo, per l'importo di Euro 110.000,00;

- capitolo 62001 -Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - PdC 1.03.02.99.000 - altri servizi diversi n.a.c., per l'importo di Euro 400.000,00;

- capitolo 62002 -Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - PdC 1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali, per l'importo di Euro 10.000,00;

- capitolo 62003 - Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - trasferimenti correnti a imprese private, per l'importo di Euro 10.000,00;

- capitolo 62004, che si istituisce con il presente provvedimento, avente la denominazione "Spese correnti per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) Pdc 1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali, per l'importo di Euro 10.000,00;

- capitolo 62500 - Spese d'investimento per interventi urgenti di solidarietà internazionale a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali (l.r. n. 19/2000 - art.3) - acquisto di attrezzature - PdC 2.02.01.05.000 – Attrezzature, per l'importo di Euro 60.000,00.

5. Di dare atto che la spesa pari ad Euro 20.000,00 relativa agli oneri straordinari sul capitolo 16241 delle uscite - PdC U 1.04.01.04.000 - Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione, è posta a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la deliberazione della Giunta regionale n. 104/2023.

6. Di demandare al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta con il presente provvedimento e l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'iniziativa in argomento.

7. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis della l.r. n. 19/2000.

Atti presupposti

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023 con la quale, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato dichiarato lo stato

di emergenza per intervento all'estero, per la durata di sei mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica araba di Siria il 6 febbraio 2023;

Comunicato 024/TRK della Commissione Speciale di protezione civile del 11 febbraio 2023 delle 15.38 con il quale, facendo seguito alle interlocuzioni con il Dipartimento di protezione civile, si trasmette la proposta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di linee guida organizzative per la logistica per il trasferimento dei materiali che le Regioni del nord-Italia ritengono di spedire a supporto delle popolazioni colpite dal sisma, in attesa del nulla-osta del Dipartimento nazionale per l'avvio concreto e dell'attivazione della relativa CMR da parte della Commissione;

Comunicato 071/TRK della Commissione Speciale di protezione civile del 14 febbraio 2023 delle 19.58 con il quale, di concerto con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, si dispone la partenza delle colonne mobili regionali CMR Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano ed in particolare si stabilisce che:

- per le CMR di Calabria, Emilia - Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Provincia Autonoma di Bolzano la destinazione è: porto di Trieste;
- per la CMR della Toscana la destinazione è: Palmanova, sede PC Regionale FVG.

Motivazione

La notte del 6 febbraio 2023 il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria sono stati interessati da un evento sismico di magnitudo 7.9 a cui sono seguite diverse forti scosse di assestamento, causando una grave situazione di emergenza con migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, evacuazioni di numerose persone dalle abitazioni, nonché la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed infrastrutture;

Pertanto, in considerazione della gravità della situazione, si ritiene necessario autorizzare l'attività di soccorso alla popolazione colpita, autorizzando la relativa spesa sul Fondo regionale per la protezione civile.

Riferimenti normativi

- L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, relativa alla Fondo fuori bilancio per la protezione civile;
- l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, recante "Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", ed in particolare l'articolo 3 (*Interventi di emergenza*):
 - comma 1, ai sensi del quale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, conflitti armati, epidemie, situazioni di denutrizione e gravi carenze igienico-sanitarie, la Regione è autorizzata a intervenire nel quadro della cooperazione e della solidarietà internazionali mediante:
 - a) l'organizzazione diretta di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
 - b) l'assegnazione di contributi ai soggetti che organizzano aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, ai profughi e ai rifugiati;
 - c) la fornitura diretta di attrezzature, medicinali, viveri, generi di conforto e quant'altro risulti necessario per consentire le normali condizioni di vita.

- comma 1 bis, ai sensi del quale in caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.
- comma 2 ove si prevede che gli interventi di cui al comma 1 e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al titolo II e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.
 - L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
 - Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
 - art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
-dott. Massimiliano Fedriga -

L'ISTRUTTORE: D.BASSO, M.OSSO